Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORDINANZA N° 340

del 18 luglio 2014

Contenimento Emissioni Sonore
Estate 2014

I L S I N D A C O

Preso atto delle segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete e del riposo delle persone nelle località balneari;
Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne derivanti, in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;
Vista la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991 " Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 " Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 " Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
Visto l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibili ed urgenti in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;
Visti:
- i poteri di Ordinanza conferiti al Sindaco dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, N. 773;
- la legge 21 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni;

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi sonori, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

O R D I N A

a) Disposizioni:
Con effetto immediato, nel periodo compreso tra il 14 luglio e il 31 agosto 2014, al fine di evitare e/o contenere entro limiti tollerabili, l'eventuale disturbo causato dalle attività di intrattenimento e di spettacoli sonori, di trattenimento danzante e dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle località balneari, le seguenti misure:
fatto salvo il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previste dalla normativa vigente sopra richiamata, **l'emissione di suoni e la diffusione di musica** (generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini, sia che riprodotta dal vivo o con presenza di un disk-jokey, sia che operanti **"all'aperto"**, sia che operanti **"al chiuso"**, degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di tutti i locali muniti di licenze di cui all'art. 86, commi 1 e 2, TULPS e s.m.i. nonché negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, anche di pertinenza degli esercizi commerciali esercenti le suddette attività) è disciplinata come segue:
Vietata tutti i giorni **dalle ore 13,00 alle ore 17,00**.
Consentita nel rispetto dei seguenti limiti:

- lunedì, martedì, mercoledì, e domenica sino **alle ore 01,00 a.m**. del giorno successivo;
- giovedì sino **alle ore 02,00 a.m**. del giorno successivo;
- venerdì e sabato **sino alle ore 03,00 a.m.** del giorno successivo;

Per i soli giorni del 13 e 14 agosto l'orario si intende così disciplinato:
13 agosto: **sino alle ore 02,00 a.m.** del giorno successivo;
14 agosto: **sino alle ore 03,00 a.m.** del giorno successivo.

Tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori per allietare e/o intrattenere la propria clientela non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995;

b) Sanzioni:
Salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 660 C.P.) nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 comma 1 e 2 della legge 447/1995, nel modo seguente:

Chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.032,00 a € 10.329,00**;

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma **da € 516,45 ad € 5.164,56**.

Alla seconda infrazione si adotterà, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, la sospensione dell'attività da tre a quindici giorni.

Per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge n. 689/1981, ivi comprese le sanzioni accessorie previste dalla predetta legge.

D E M A N D A

Alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

D I S P O N E

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché resa nota attraverso gli organi locali di informazione e trasmessa alle associazioni di categoria per l'opportuna divulgazione agli associati.

Manda copia della presente ordinanza:
Prefettura di Agrigento;
Questura di Agrigento;
Comando Compagnia Carabinieri di Licata;
Polizia Municipale;
Commissariato P.S. di Palma di Montechiaro;
Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro;
A.R.P.A. di Agrigento;
A.S.P. – Presidio Territoriale di Assistenza Palma di Montechiaro;
SIAE di Agrigento.

Notificare la presente ordinanza ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande insistenti nelle località balneari.

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento s'intendono revocate tutte le norme precedentemente emanate di medesimo oggetto e materia; da tale data cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale con essa in contrasto.

Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale;

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l.r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Pasquale Amato